

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3006

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FORMISANO

Introduzione delle elezioni primarie per la scelta
dei candidati a cariche pubbliche elettive

Presentata il 1° aprile 2015

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge nasce dall'esigenza di introdurre ulteriori presìdi di democrazia nelle nostre istituzioni, favorendo la democratizzazione dei partiti politici e, in particolare, dando ai cittadini il potere di partecipare alla scelta dei candidati del proprio partito alle cariche pubbliche elettive.

Le elezioni primarie sono diventate, negli anni più recenti, uno strumento fondamentale per il funzionamento della democrazia nel nostro Paese.

Ci sono stati Presidenti del Consiglio dei ministri, o *leader* di coalizioni designati con il metodo delle elezioni primarie. Con lo stesso strumento sono stati scelti molti candidati al Parlamento o a cariche istituzionali come presidente di regione e sindaco in grandi città.

Milioni di cittadini hanno manifestato il loro consenso alle elezioni primarie,

partecipando alle consultazioni indette in questi anni da alcuni partiti politici.

L'iniziativa di utilizzare questo strumento nella scelta dei candidati è partita, com'è noto, dal centro-sinistra. Ma oggi anche nel centro-destra è in corso un dibattito sul tema e le elezioni primarie riscuotono ampi consensi anche in questo schieramento politico.

Però sono anche noti i problemi, le polemiche e le contestazioni sorti in diverse regioni in occasione di consultazioni che hanno dato adito a dubbi, ricorsi e, talvolta, anche all'annullamento delle votazioni.

La democrazia italiana non può permettersi che risultati elettorali, talvolta di grande importanza, siano messi in dubbio. Anche perché, probabilmente, la prossima legge elettorale si baserà, per larga parte degli eletti, su liste bloccate che consen-

tono all'elettore di scegliere solo il partito e la coalizione ma non il candidato.

Le elezioni primarie richiedono, dato il ruolo che hanno assunto nel nostro sistema elettorale, una regolamentazione pubblica che dia certezze sulle platee elettorali, sulle procedure e sui risultati.

Questa proposta di legge è finalizzata a dare garanzie di democraticità alle consultazioni a tutela dei partiti che le organizzano e degli elettori che vi partecipano.

Le elezioni primarie, tuttavia, rimarrebbero, in caso di approvazione, una facoltà dei partiti e non un obbligo nel rispetto del principio di autoregolamentazione fissato dall'articolo 49 della Costituzione.

Va, tuttavia, evidenziato che, una volta stabilita una disciplina giuridica cogente che dia garanzie sulla correttezza delle procedure, sarebbe molto difficile per tutti i partiti sottrarsi alla pressione della pubblica opinione e continuare a scegliere i candidati con decisione autocratica degli organi decisionali interni.

La proposta di legge fissa anche un contributo a carico dell'elettore che partecipi alle elezioni primarie con l'intento di escludere ogni costo per i cittadini estranei alla consultazione nonché di evitare possibili inquinamenti con partecipazioni massive di gruppi di elettori pilotati da soggetti interessati a indirizzare l'esito della consultazione.

L'articolo 1 indica l'ambito in cui possono essere indette le consultazioni per le elezioni primarie e gli organi di controllo competenti al loro corretto svolgimento. L'articolo 2 specifica le caratteristiche che devono avere i partiti o movimenti politici nel momento in cui indicano le elezioni primarie al fine di evitare anche l'abuso di questo metodo.

L'articolo 3, al comma 1, stabilisce la non obbligatorietà per i partiti, di avvalersi del metodo delle elezioni primarie per scegliere i propri candidati, mentre ai commi 2 e 3 si disciplina che, qualora i

partiti o movimenti politici, sia autonomamente che vincolati da una coalizione, scelgano di percorrere la strada delle elezioni primarie, sono poi obbligati a rispettarne gli esiti.

L'articolo 4 stabilisce i diritti e i vincoli per la candidatura alle elezioni primarie per il singolo cittadino e determina gli ambiti di competenza, in caso di controversie, che devono fare riferimento alle norme stabilite per le elezioni corrispondenti.

L'articolo 5 detta le norme per la registrazione dei cittadini nelle liste per le elezioni primarie dei partiti o movimenti politici, garantendo anche la verifica dei dati immessi, delegata ai pubblici ufficiali autorizzati e agli uffici elettorali dei comuni di residenza che, inoltre, provvedono a creare una scheda aggiuntiva da allegare alla scheda elettorale per poter accedere alle votazioni. Per la copertura delle spese a carico dei comuni interessati provvede l'articolo 6 nel quale è stabilito che ogni cittadino, all'atto della registrazione nelle liste per le elezioni primarie, debba versare un importo di 10 euro, di cui l'80 per cento andrà nelle casse dei comuni interessati che istituiranno un apposito fondo (articolo 10), e il 20 per cento ai partiti, importo che riproduce quello attualmente applicato. L'articolo 7 prevede un regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica per le modalità della registrazione degli elettori, della distribuzione dei certificati elettorali, dell'indizione delle elezioni primarie, delle operazioni di voto, del controllo e della proclamazione dei risultati.

L'articolo 8 norma la tempistica con cui indire le elezioni primarie, che devono essere svolte almeno sessanta giorni prima della scadenza dei termini per la presentazione delle candidature per le elezioni alle quali fanno riferimento e, in caso di elezioni anticipate, trenta giorni prima delle stesse.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Le elezioni primarie sono indette per la designazione dei candidati a cariche politiche o amministrative e sono organizzate da partiti o movimenti politici, o dalle loro coalizioni, sotto la vigilanza e il controllo dei medesimi organi della pubblica amministrazione preposti agli adempimenti elettorali nelle corrispondenti elezioni politiche e amministrative.

ART. 2.

1. Possono indire elezioni primarie tutti i partiti o movimenti politici, o loro coalizioni, che abbiano almeno un deputato, un senatore, un membro del Parlamento europeo spettante all'Italia o dieci consiglieri regionali, ovvero che abbiano ottenuto almeno il 2 per cento dei voti validamente espressi nelle ultime elezioni per la Camera dei deputati, per il Senato della Repubblica o per il Parlamento europeo.

ART. 3.

1. Ogni partito o movimento politico, o la loro coalizione è libero di designare i propri candidati con elezioni primarie o con altra procedura, purché nel rispetto dei principi di cui all'articolo 49 della Costituzione, nonché delle regole del codice civile e del rispettivo statuto.

2. Se il partito o movimento politico, o la loro coalizione, sceglie il metodo delle elezioni primarie, il risultato di tali elezioni è vincolante per la successiva presentazione dei candidati.

3. Se le elezioni primarie sono indette da una coalizione di più partiti o movimenti politici, il risultato vincola tutti i

partiti o movimenti politici che hanno partecipato alla consultazione.

ART. 4.

1. Hanno diritto di partecipare alle elezioni primarie tutti i cittadini che, ai sensi dell'articolo 5, si siano registrati nelle liste per le primarie del partito o movimento politico o delle loro coalizioni, che le ha indette e che sono residenti nella circoscrizione elettorale alla quale l'elezione si riferisce.

2. Eventuali irregolarità possono essere denunciate da qualunque elettore che abbia diritto di voto nelle medesime elezioni primarie; le controversie sono definite con le stesse modalità, procedure e competenze previste per le consultazioni elettorali alle quali le elezioni primarie fanno riferimento.

ART. 5.

1. La registrazione nelle liste per le elezioni primarie del partito o movimento politico, o della loro coalizione, avviene con una dichiarazione di condivisione dei programmi del partito o movimento politico, o della loro coalizione, sottoscritta dall'elettore e autenticata da un pubblico ufficiale individuato ai sensi del comma 5. È possibile registrarsi fino al giorno precedente l'indizione delle primarie.

2. Il diritto di voto è disciplinato dalle stesse norme che regolamentano le elezioni corrispondenti, sia per l'elettorato attivo che per quello passivo.

3. La registrazione è valida per un anno e scade il 31 dicembre. Tuttavia, per elezioni primarie da tenere nel mese di gennaio sono valide anche le registrazioni relative all'anno precedente.

4. Nessuno può essere registrato per più di un partito o movimento politico, o loro coalizione. La registrazione successiva annulla automaticamente la precedente.

5. Sono abilitati ad autenticare le dichiarazioni tutti i pubblici ufficiali auto-

rizzati ad autenticare le sottoscrizioni per la presentazione delle liste elettorali.

6. Gli elenchi di cui al presente articolo sono consegnati dai pubblici ufficiali autenticatori agli uffici elettorali dei comuni di residenza degli elettori interessati.

7. La registrazione è annotata su una scheda aggiuntiva allegata alla scheda elettorale dell'elettore e gli viene recapitata con le stesse modalità con cui sono distribuite le schede elettorali.

ART. 6.

1. L'elettore, all'atto della registrazione di cui all'articolo 5, è tenuto a versare un contributo di 10 euro per i costi di organizzazione, che sono destinati per il 80 per cento al comune di residenza dello stesso elettore e per il 20 per cento al partito o movimento politico, o alla coalizione, che raccoglie le adesioni.

ART. 7.

1. Le modalità per la registrazione degli elettori, per la distribuzione dei certificati elettorali, per l'indizione delle elezioni primarie, per le operazioni di voto, per il controllo e per la proclamazione dei risultati sono stabilite con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, applicando, per quanto compatibili, le norme previste per le elezioni alle quali le elezioni primarie fanno riferimento.

ART. 8.

1. Le elezioni primarie devono essere effettuate almeno sessanta giorni prima della scadenza dei termini per la presentazione delle candidature per le elezioni alle quali fanno riferimento.

2. In caso di elezioni anticipate i termini di cui al comma 1 sono ridotti alla metà.

ART. 9.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con un apposito fondo istituito e gestito da ogni comune e alimentato con i contributi versati dagli elettori ai sensi dell'articolo 6.

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0030620